

PROTOCOLLO D'INTESA COORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Stante

la vigente normativa e il corpo regolamentare che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni¹

premessi che

- le biblioteche costituiscono un fattore fondamentale di crescita culturale del Paese, quali luoghi della memoria storica e, insieme, infrastrutture indispensabili per l'accesso a raccolte ordinate di informazioni e conoscenze, finalizzate a supportare l'educazione, la ricerca e la formazione.
- le reti di biblioteche scolastiche operanti sul territorio nazionale hanno come obiettivo la realizzazione di biblioteche realizzate secondo il modello IFLA/UNESCO, aperte eventualmente anche al territorio, in un'ottica di integrazione con il sistema delle biblioteche pubbliche;
- lo sviluppo e la sostenibilità delle biblioteche scolastiche non possono prescindere dalla cooperazione, infatti qualsiasi intervento, sul piano dell'adeguamento tecnologico, dello sviluppo e della disponibilità di raccolte e risorse elettroniche, non può essere sostenuto da ogni singola biblioteca, ma richiede dei servizi centralizzati in grado di garantire, almeno in una dimensione di rete, competenze biblioteconomiche e tecniche di qualità e permettere delle economie di scala, non ottenibili singolarmente.
- una migliore utilizzazione delle biblioteche scolastiche e dei loro servizi possano agevolare concretamente l'azione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, e garantire un'adeguata educazione permanente;
- il sostegno allo sviluppo e all'innovazione delle biblioteche non può che derivare dall'interno, cioè dalle biblioteche stesse;

¹In particolare si richiamano l'art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), che consente accordi, protocolli e convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche e con Enti territoriali per il coordinamento di attività di comune interesse, per cui la scuola interagisce da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, le associazioni e gli enti pubblici e privati del territorio e l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

- le Reti già esistenti concordano sull'impellenza per le biblioteche di adottare una nuova e più ampia visione di cooperazione;

considerato che

- attraverso il **coordinamento di reti di biblioteche scolastiche** ci si propone di realizzare un piano di cooperazione esteso a livello nazionale per sostenere e mettere in comune idee, processi, funzioni e strumenti in una dimensione di lavoro in grado di accogliere e invitare al confronto reciproco biblioteche e reti di biblioteche,
- la dimensione di integrazione perseguita non soffoca identità e autonomie, ma fa da volano a benefici ed economie di scala, di scopo e di apprendimento diventando generatore di un circuito della conoscenza alimentato grazie all'impegno di tutte le realtà aderenti;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL PROTOCOLLO

Con il presente Protocollo gli aderenti ne fanno proprie le finalità ed il sistema cooperativo che disciplina l'impegno reciproco tra le Reti bibliotecarie e gli Istituti capofila firmatari. Le parti assicurano il massimo impegno nella realizzazione delle finalità e per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.

ARTICOLO 2: FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo ha per oggetto l'istituzione del "coordinamento RBS" e la conseguente collaborazione istituzionale tra gli Istituti firmatari finalizzata all'attuazione degli seguenti interventi:

- redigere Le linee guida delle Reti di biblioteche scolastiche, finalizzate a garantire nel tempo la sostenibilità della biblioteca scolastica nella realtà italiana e favorirne l'evoluzione.
- realizzare un Coordinamento RBS che possa essere interlocutore rappresentativo presso le istituzioni del settore, come gli Uffici scolastici regionali, il MIUR e il MIBACT, per trovare assieme soluzioni alle criticità che ostacolano lo sviluppo e la sostenibilità delle Biblioteche scolastiche e per garantirne il riconoscimento e la legittimazione del loro ruolo.
- promuovere raccordi fra reti di biblioteche scolastiche e la condivisione di linee di indirizzo comuni per l'organizzazione, la gestione e l'accesso ai servizi bibliotecari
- promuovere e facilitare livelli di cooperazione integrato con le biblioteche e le reti di pubblica lettura alla ricerca di una sinergia che possa garantire nel tempo la sostenibilità della biblioteca scolastica
- promuovere e incentivare il coinvolgimento dei soggetti territoriali attraverso processi partecipati al fine di coordinare azioni di aree vaste, intersistemiche, per lo sviluppo di progettualità specifiche.

Le linee strategiche formulate verranno sottoposte all'attenzione degli Istituti Firmatari che avranno la possibilità di aderire a tali linee di sviluppo o di emendarle, proponendo azioni e/o strategie aggiuntive e/o alternative.

ARTICOLO 3: CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Il Coordinamento RBS assume per tutta la durata del Protocollo una struttura organizzativa orizzontale. È garantita a tutti gli aderenti la possibilità di poter assumere le eventuali funzioni che verranno formalizzate.

Oggetto del Protocollo è la realizzazione di azioni che consentano di:

- a) redigere tramite un allargato confronto Le linee guida
- b) costituire l'assetto organizzativo attraverso il quale il coordinamento opererà
- c) diffondere e sviluppare il coordinamento RBS favorendo l'adesione di nuovi membri;
- d) favorire il confronto fra Reti e Sistemi bibliotecari su modelli organizzativi, soluzioni operative ed esperienze interscambiabili.

ARTICOLO 4: ENTI AMMESSI ALLA FIRMA DEL PROTOCOLLO

Possono sottoscrivere il presente Protocollo gli Enti capofila di reti di biblioteche scolastiche

Singole Biblioteche possono partecipare al percorso del Coordinamento RBS, agli incontri, agli eventi, alle iniziative e ai gruppi di lavoro, di volta in volta programmati e comunicati, sottoscrivendo le linee guida, ma restano escluse dalla firma del Protocollo.

ARTICOLO 5: IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI

L'attuazione del contenuto del Protocollo avviene ad opera dei singoli soggetti sottoscrittori. Ciascun ente sottoscrittore all'accordo individua le risorse di sua competenza da impegnare per la sua realizzazione.

Nello specifico gli enti sottoscrittori si impegnano a:

- a) garantire la partecipazione dei propri rappresentanti agli organismi di rappresentanza previsti;
- b) partecipare al raccordo dei propri servizi;
- c) favorire la partecipazione dei propri operatori alle iniziative di formazione che saranno attivate;
- d) monitorare l'attuazione degli interventi, secondo le tempistiche che saranno stabilite, e ad apportare adeguate azioni correttive, al fine di superare eventuali criticità che dovessero emergere nelle fasi di realizzazione delle attività;
- e) promuovere gli interventi oggetto del presente Protocollo, favorendo la più ampia sinergia nella diffusione delle iniziative e promuovendo in maniera congiunta specifiche azioni promozionali.

Le parti si avvarranno di strumenti tali da permettere un'attività di controllo e reportistica frequente.

ARTICOLO 6: LIVELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Nel contesto di una modalità di attuazione delle Linee si individuano i seguenti livelli organizzativi e gestionali:

1. livello di indirizzo generale individuato in una **Consulta**, costituita da un rappresentante di ogni singolo Istituto firmatario, con i compiti di:
 - alimentare la discussione e favorire lo sviluppo degli obiettivi delle linee guida, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro
 - attivare un'azione di advocacy a livello nazionale;
 - partecipare alla redazione del portale on line, la piattaforma del coordinamento delle biblioteche scolastiche, e incrementarne regolarmente i contenuti;
 - nominare il Comitato di coordinamento, come di seguito indicato;

I rappresentanti della Consulta, nella prima convocazione definiranno al proprio interno il Presidente e il vice Presidente, nonché la propria modalità organizzativa.

Ogni rappresentante ha diritto a un voto, a prescindere dalle dimensioni dell'ente di appartenenza.

2. livello progettuale e di proposta individuato in un **Comitato di Coordinamento**, nominato e istituito dalla Consulta di cui sopra, con compiti attuativi rispetto ai traguardi specifici di medio periodo quali:
- articolare le linee strategico-programmatiche del coordinamento definite dalla Consulta;
 - coordinare la redazione del portale on line organizzando gli interventi dei membri della Consulta e tenendo le fila del calendario editoriale;
 - facilitare, coordinare e sostenere l'attività dei gruppi di lavoro istituiti connessi alle finalità e agli obiettivi formulati agli artt. 2 e 3;
 - assicurare la messa in comune dei contributi eventualmente ottenuti secondo principi di interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti;
 - coordinare qualsiasi altra progettualità individuata come di interesse comune;
 - aprire un flusso di comunicazione stabile con i soggetti partner di cui all' art. 8;
 - ricercare eventuali nuovi canali di finanziamento per il sostegno delle attività legate allo sviluppo degli obiettivi.

All'interno del Comitato di Coordinamento viene individuato un Coordinatore e un Vice-Coordinatore, ai quali sarà demandato il compito di convocare gli organi e i gruppi di lavoro. Al fine di assicurare snellezza funzionale ed efficace operatività il Comitato sarà formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri.

ARTICOLO 7: INCONTRI PERIODICI DELLA CONSULTA

Momenti di natura concertativa del Protocollo sono identificati negli "Incontri Periodici" della Consulta, nel numero minimo di due annui. Tali incontri operativi potranno prevedere e/o coincidere con attività di comunicazione verso altri interlocutori (tavole rotonde, convegni, etc.). La presenza agli incontri periodici potrà avvenire anche mediante tecnologie della comunicazione (conference call, video-conference, etc.).

ARTICOLO 8: SOGGETTI PARTNER

Gli Enti firmatari possono individuare partner essenziali al successo del percorso/processo del Coordinamento RBS ed allo sviluppo delle progettualità e del circuito.

ARTICOLO 9: DURATA E MODIFICHE

Il presente Protocollo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione per la durata complessiva di tre anni. Qualsiasi modifica al presente atto dovrà essere redatta esclusivamente in forma scritta e accettata dalle parti secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Consulta. Nell'ambito della durata del Protocollo in presenza di nuove indicazioni normative o nuove priorità programmatiche ciascun ente sottoscrittore potrà recedere dal presente accordo.

ARTICOLO 10: MODALITÀ DI VERIFICA E ATTUAZIONE

La verifica tecnica dell'accordo è demandata al Comitato di Coordinamento che al termine di ogni semestre, sentiti i soggetti firmatari, dovrà produrre una relazione sull'andamento dell'attuazione del presente accordo di programma.

La valutazione dell'accordo è attribuita alla Consulta, sulla base della relazione tecnica prodotta, e riguarda in particolare il raggiungimento delle finalità generali previste nelle linee guida allegate

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA